Circolare n. 98 del 17 maggio 2000

Oggetto:

Risposte a quesiti in materia di imposte dirette, Irap, Iva, sanzioni tributarie e varie.

Sintesi:

La circolare fornisce chiarimenti in materia di imposte sui redditi, Irap, Iva
e sanzioni tributarie varie.

5 REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE
5.1 Stock option
5.1.1 Assegnazioni di partecipazioni nella controllata a dipendenti di quest'ultima
5.1.2 Rilevanza dei dividendi nella disciplina delle stock option
5.1.3 Determinazione del valore delle azioni assegnate ai dipendenti
5.1.4 Tassazione del diritto di opzione
5.1.5 Imponibilita' delle stock option
5.1.6 Stock options: data dell'offerta
5.1.7 Stock option: perdita dell'agevolazione
5.1.8 Stock option: diritti cedibili e non cedibili

5.1.1 Assegnazioni di partecipazioni nella controllata a dipendenti di quest'ultima

D. Il nuovo art. 48, comma 2-bis, del TUIR, stabilisce che le disposizioni di cui alle lettere g) e g-bis) del comma 2 si applicano esclusivamente alle azioni emesse dalla societa' da cui il lavoratore dipende nonche' a quelle emesse dalla controllante o da una controllata della medesima societa' ovvero da una società appartenente allo stesso gruppo societario (purche' controllata).
Poiche' non e' piu' necessario che le azioni offerte siano di nuova emissione, si chiede se sia agevolabile, nei limiti e alle condizioni fissate dall'art. 48, comma 2, lettera g), l'assegnazione di azioni possedute dalla societa' A (controllante) nella societa' B (controllata) ai dipendenti di quest'ultima societa'.
Inoltre, in caso di risposta positiva, si chiede quali siano le conseguenze, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, per la societa' offerente (nella fattispecie

la societa' A) nel caso in cui l'assegnazione avvenga gratuitamente ovvero ad un prezzo inferiore a quello stabilito dagli articoli61 e 66 del TUIR.

R. L'articolo 48, comma 2 bis), del TUIR, stabilisce che: "le disposizioni di cui alle lettere g) e g-bis) del comma 2 si applicano esclusivamente alle azioni emesse dall'impresa con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro, nonche' a quelle emesse da societa' che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa societa' che controlla l'impresa."

Dal tenore letterale della norma discende, quindi, che anche le azioni della controllata possedute dalla controllante, qualora quest'ultima le assegni ai dipendenti della societa' controllata, possono rientrare nella disciplina agevolativa prevista dall'art. 48, comma 2, lettere g) e g-bis), del TUIR. Si ricorda, infatti, che costituiscono compensi in natura, ai sensi dell'articolo 48, comma 3, del TUIR, anche i beni ricevuti da terzi in relazione al rapporto di lavoro.

Nella fattispecie rappresentata nel quesito si tratta di azioni offerte alla generalita' dei dipendenti e, pertanto, il reddito di lavoro dipendente e' costituito dal valore delle azioni, ridotto dell'importo complessivamente non superiore a lire 4 milioni, nonche' dell'eventuale importo pagato dal dipendente. Il valore delle azioni e' stabilito in base al comma 3 dell'articolo 48 del TUIR applicando le disposizioni relative alla determinazione del valore normale contenute nell'articolo 9 dello stesso TUIR.

Inoltre, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, nei casi di assegnazione gratuita di azioni emesse da altre societa' del gruppo ai propri dipendenti, il costo sostenuto per l'acquisizione di dette azioni e' deducibile quale spesa per prestazioni di lavoro dipendente.

Diversamente, nel caso in cui l'assegnazione gratuita viene effettuata dalla societa' A nei confronti dei dipendenti della societa' B, pur se appartenente allo stesso gruppo, venendosi a configurare per la societa' A una destinazione di beni a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa, il valore normale delle azioni stesse concorre a formare il reddito della societa' A.

Qualora, invece, sia stato previsto un corrispettivo in favore della societa' A da parte della societa' B, esso concorre alla formazione del reddito della societa' A secondo le regole ordinarie, mentre costituisce costo deducibile per la societa' B.

5.1.2 Rilevanza dei dividendi nella disciplina delle stock option

D. Nel caso di assegnazione alla generalita' dei dipendenti di azioni sottoposte a limitazioni quantitative e temporali in ordine alla spettanza dei dividendi (ad esempio per il 40 per cento dopo un anno e per il residuo 60 per cento dopo 2 anni), il valore normale delle stesse deve considerarsi proporzionalmente rideterminato?

R. Ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente derivante dall'assegnazione di azioni a tutti i lavoratori dipendenti occorre aver riguardo esclusivamente della differenza tra il valore delle azioni, calcolato ai sensi dell'articolo 9 del TUIR, e l'eventuale importo corrisposto dal dipendente stesso.

Non rilevano, quindi, eventuali limitazioni quantitative e temporali in ordine alla spettanza dei dividendi, in quanto il compenso in natura e' commisurato al valore del titolo azionario indipendentemente dall'eventuale diritto di partecipazione agli utili.

5.1.3 Determinazione del valore delle azioni assegnate ai dipendenti

D. L'articolo 9, comma 4, lettera a), del TUIR stabilisce che il valore normale delle azioni, obbligazioni e degli altri titoli negoziati in mercati regolarmente italiani o esteri e' determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati "nell'ultimo mese ". A tale riguardo si pongono i seguenti quesiti:

- se detto ultimo mese debba essere individuato con riferimento al mese solare precedente a quello nel corso del quale le azioni sono assegnate al dipendente ovvero al periodo che va dal giorno della detta assegnazione allo stesso giorno del mese solare precedente, in conformita' al criterio stabilito dall'articolo 2963 del codice civile;
- quale sia il comportamento da assumere nell'ipotesi in cui nell'"ultimo mese" non siano state effettuate rilevazioni dei prezzi delle azioni.

R. L'articolo 9, comma 4, lettera a), b) e c), del TUIR stabilisce autonome regole di determinazione del valore normale con riferimento ai titoli e alle quote di partecipazione societarie. In particolare, la lettera a) di tale disposizione stabilisce che per le azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, il valore normale e' determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese.

Al riguardo, si precisa che per "ultimo mese" non si deve intendere il mese solare precedente, ma il periodo che va dal giorno di riferimento (quello dell'assegnazione dei titoli al dipendente) allo stesso giorno del mese solare precedente, poiche' una diversa interpretazione potrebbe comportare un allontanamento troppo ampio del periodo preso a base per la rilevazione della media aritmetica dei prezzi dei titoli rispetto al momento nel quale si verifica la valutazione e, quindi, la fissazione di un "valore normale" che potrebbe gia' essere non adeguato a quello in atto al momento della valutazione.

Si ribadisce, inoltre, quanto gia' affermato a proposito della valutazione dei titoli con riferimento alle disposizioni transitorie contenute nel d.lgs. n. 461 del 1997 e nella circolare n. 30/E del 2000 e cioe' che ai fini del calcolo della media occorre assumere, quale divisore, soltanto i giorni di effettiva quotazione del titolo, cioe' quelli cui si riferiscono le quotazioni prese a base del calcolo. Pertanto, se nel periodo considerato, cioe' quello che va dal primo giorno di riferimento allo stesso giorno del mese solare precedente, non sono state effettuate rilevazioni dei prezzi, si deve fare riferimento al primo mese solare antecedente (inteso nel senso sopra chiarito) nel corso del quale risulta effettuata la suddetta rilevazione.
Per completezza, si ricorda che la lettera b) del comma 4 dell'articolo 9 prevede che per le altre azioni, le quote di societa' non azionarie e i titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle societa' il valore normale e' fissato in proporzione al valore del patrimonio netto della societa' o ente (e non in proporzione al patrimonio netto contabile) ovvero, per le societa' o enti di nuova costituzione, in proporzione all'ammontare complessivo dei conferimenti. Infine, per le obbligazioni e gli altri titoli diversi da quelli compresi nelle precedenti lettere a) e b), il valore normale e' determinato, ai sensi della lettera c), comparativamente al valore normale dei titoli aventi analoghe caratteristiche negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e, in mancanza, in base ad altri elementi determinabili in modo obiettivo.

5.1.4 Tassazione del diritto di opzione

D. La relazione ministeriale al d.lgs. n. 505 del 1999 precisa che "{l'assegnazione di un diritto di opzione cedibile deve essere assoggettata a tassazione come reddito di lavoro dipendente fin dal momento della medesima assegnazione". L'erogazione concorrera' pertanto alla formazione del reddito di

lavoro dipendente come compenso in natura, computato ai sensi dell'articolo 48, comma 3, del TUIR nel periodo di paga in cui si verifichera' il predetto evento. A tale riguardo si chiede se il valore normale del diritto di opzione sia determinabile ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del TUIR, assumendo il disposto di cui alle lettere a) e b) ovvero quello di cui alla lettera c) della norma stessa.

R. La relazione di accompagnamento al d.lgs. 23 dicembre 1999 n. 505 precisa che l'assegnazione di un diritto di opzione "cedibile" e' assoggettabile a tassazione come reddito di lavoro dipendente fin dal momento della sua assegnazione.

La relazione stessa ha specificato che se il diritto di opzione non e' cedibile l'assegnazione dello stesso non e' di per se' stessa tassabile, essendo, invece assoggettabili a tassazione i titoli e i valori acquistati con l'esercizio dell'opzione. Tuttavia, qualora un diritto non cedibile perda successivamente tale requisito, il relativo valore verra' assoggettato a tassazione soltanto nel periodo d'imposta in cui e' divenuto trasferibile. Ai fini della modalita' di determinazione del valore normale del diritto di opzione si precisa che vanno applicate le disposizioni generali contenute nel comma 3 dell'articolo 9 del TUIR, considerato che il successivo comma 4 detta le regole per i veri e propri "titoli" e pertanto si rende applicabile soltanto per le opzioni cartolarizzate.

5.1.5 Imponibilita' delle stock option

D. La lettera g) dell'articolo 48 del testo unico puo' essere interpretata anche nel senso che se una societa' assegna ad un dipendente azioni il cui valore normale alla data di assegnazione e' pari a lire 10.000.000, facendo pagare al dipendente un corrispettivo di 5.000.000, l'importo che concorre a formare il reddito di lavoro dipendente dell'assegnatario e' solo 1.000.000, ferme restando le altre condizioni previste dalla norma?

R. La disposizione contenuta nell'articolo 48, comma 2, lettera g), del TUIR, come sostituita dall'articolo 13, comma 1, n. 2), del d.lgs. 23 dicembre 1999, n. 505, stabilisce che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore delle azioni offerte alla generalita' dei dipendenti per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a lire 4 milioni, a condizione che le azioni non siano riacquistate dalla societa' emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione. E' inoltre previsto che nel caso in cui non venga rispettato il predetto limite triennale, il

valore non assoggettato e' assunto a tassazione, quale reddito di lavoro dipendente, nel periodo d'imposta in cui si verifica la cessione.
Cio' premesso, nell'esempio prospettato, il valore normale delle azioni assegnate e' pari a lire 10 milioni, l'importo corrisposto dal dipendente e' pari a lire 5 milioni. Pertanto, tenendo conto della franchigia di lire 4 milioni, il reddito da assoggettare a tassazione in capo al lavoratore dipendente e' pari a lire 1 milione.

5.1.6 Stock options: data dell'offerta

D. L'articolo 48, comma 2, lettera g-bis), del TUIR, pone una condizione basata sul valore delle azioni "alla data dell'offerta". Si ritiene che questa data debba essere individuata in modo oggettivo e univoco, in modo da evitare gravi incertezze sull'applicabilita' della norma. In questo senso, si chiede se e' corretto fare riferimento alla data in cui gli organi sociali competenti (consiglio di amministrazione ovvero l'amministratore a cio' delegato) determinano in modo definitivo il prezzo dell'offerta.
R. Ovviamente occorre fare riferimento alla data della delibera con la quale vengono fissate tutte le condizioni del piano di azionariato.

5.1.7 Stock option: perdita dell'agevolazione

D. La normativa fiscale delle stock option in vigore dal 1 gennaio del 2000 subordina l'esenzione dal reddito di lavoro dipendente della differenza tra valore di mercato dell'azione all'atto dell'assegnazione e prezzo corrisposto dal dipendente alla circostanza che quest'ultimo sia pari al valore dell'azione all'atto dell'offerta. Si chiede se in caso contrario debba ritenersi esclusa completamente l'applicazione dell'agevolazione o se invece sia da assoggettare a tassazione solo la differenza tra valore di mercato delle azioni all'atto dell'offerta e prezzo corrisposto; cio' anche alla luce di quanto espresso nella circolare 247/E del 29 dicembre 1999 che sembra propendere per la seconda ipotesi.

R. La nuova normativa fiscale sulle stock option ha mantenuto un regime di favore per i piani di azionariato che hanno l'obiettivo di fidelizzare ben determinate categorie di dipendenti, prevedendo che in caso di assegnazione di azioni ad un dipendente, l'importo che non concorre a formare il reddito e costituito dalla differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e quanto corrisposto dal dipendente. Affinche' ricorrano i presupposti agevolativi della

disposizione, e' espressamente previsto che l'ammontare corrisposto dal dipendente per l'acquisto delle azioni deve necessariamente essere almeno pari al valore delle azioni stesse al momento dell'offerta.

Ne consegue che, come gia' specificato nella circolare ministeriale n. 247/E del 29 dicembre 1999, se tale condizione non si verifica, ad esempio nel caso in cui il prezzo pagato dal dipendente e' inferiore al valore delle azioni al momento dell'offerta, non si puo' usufruire in toto dell'agevolazione. Si rendono, quindi, applicabili i principi generali di tassazione dei fringe benefit in base ai quali occorre assoggettare a tassazione il valore normale delle azioni al momento dell'assegnazione

(ossia nel momento in cui il bene entra nella disponibilita' del dipendente) al netto di quanto pagato dal dipendente per usufruire dell'assegnazione stessa.

Ad esempio:
Valore delle azioni al momento dell'offerta = lire 1000
Prezzo pagato dal dipendente = lire 800
Valore delle azioni al momento dell'assegnazione = lire 1500
Reddito di lavoro dipendente da assoggettare a tassazione = lire 700 (1500 - 800)

5.1.8 Stock option: diritti cedibili e non cedibili

D. La relazione di accompagnamento al decreto legislativo che ha introdotto il nuovo regime fiscale delle stock option fa una distinzione precisa tra diritti non cedibili e cedibili; mentre nel 1 caso l'assegnazione non e' in alcun modo tassabile, nella seconda ipotesi si afferma che "l'assegnazione di un diritto di opzione cedibile deve essere assoggettata a tassazione". Si chiede se tale previsione e' atta a configurare la tassazione del diritto stesso, a prescindere dal successivo esercizio dello stesso e, in caso affermativo, quale siano le modalita' di determinazione del valore di tale diritto.
R. Come indicato nella relazione di accompagnamento al d.lgs. 23 dicembre 1999, n. 505, l'assegnazione di un diritto di opzione "cedibile" deve essere sempre assoggettato a tassazione come reddito di lavoro dipendente fin dal momento della medesima assegnazione, trattandosi di una fattispecie diversa da quelle

considerate dalla normativa contenuta nell'art. 48, lettere g) e g-bis) del TUIR per le quali e' stata introdotta una disciplina di favore. La stessa relazione ha chiarito che se il diritto di opzione non e' cedibile l'assegnazione dello stesso non e' di per se' tassabile, essendo, invece, assoggettabili a tassazione i titoli e i valori acquistati con l'esercizio dell'opzione (salvo la sussistenza delle condizioni che in base alla disposizione in esame ne escludono l'imponibilita'). Tuttavia, qualora un diritto non cedibile perda successivamente tale requisito, nel periodo d'imposta in cui e' reso trasferibile il relativo importo e' assoggettato a tassazione.

Per quanto riguarda le modalita' di determinazione del valore di un diritto di opzione "cedibile", si precisa che e' necessario fare riferimento al comma 3 dall'art. 9 del TUIR.